

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 922)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 gennaio 1960 (V. Stampato n. 1566)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GENNAIO 1960

Autorizzazione alla spesa di lire 800.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere, complementari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 800.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari.

Nei limiti della spesa di cui al precedente comma si dovrà dare assoluta precedenza al completamento delle opere iniziate ed in attesa di ultimazione e, successivamente, alla esecuzione di quelle già approvate in via definitiva.

Art. 2.

La somma di lire 800.000.000 di cui al precedente articolo sarà stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 200.000.000 per lo esercizio 1958-59, lire 300.000.000 per l'esercizio 1959-60 e lire 300.000.000 per l'esercizio 1960-61.

Le somme non impegnate in un esercizio, saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli eser-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cizi finanziari 1958-59 e 1959-60 sarà provveduto riducendosi, rispettivamente di duecento milioni di lire il fondo speciale di cui al capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1958-59 e di trecento milioni di lire il fondo speciale, parte straordinaria, di cui al capitolo 561 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1959-60 per far fronte ad oneri di-

pendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.